

## IV. BRIC-A-BRAC

1. *Galla Placidia e le citazioni*. – Non so quanti hanno mai dato peso alle parole che O. Seeck (in *Geschichte des Untergangs der antiken Welt* 6 [1920] 170) ha dedicato a Galla Placidia, reggente dell'Impero di Occidente per conto del figlio Valentiniano III, il quale nel 426, anno di proclamazione della sua così detta «legge delle citazioni», aveva solo tre anni. Devo alla lettura dell'attenta monografia di Ana Cristina Fernández Cano su *La llamada «Ley de citas» en su contexto histórico* (Madrid 2000, p. 233 e nt. 566) la conoscenza di quelle sorprendenti espressioni di disprezzo non tanto per l'approssimativismo «barbarico» dei criteri adottati dalla costituzione, quanto per la «mancanza di senso giuridico della donna» («die juristische Verständnislosigkeit des Weibes»). Anche a voler benevolmente ammettere che qui il Seeck si riferisse non alla «*levitas sexus*» in generale ma alla sola specifica deficienza intellettuale di Galla Placidia (la quale della legge era indicata da lui come autrice), il meno che si possa dire è che egli questa frase, se sgorgatagli in un primo momento dalla penna, avrebbe fatto meglio a cancellarla.

Non è mia intenzione né mia possibilità cogliere il destro per accodarmi alla lunghissima schiera degli studiosi della legge delle citazioni (per la quale rinvio ai cenni che si leggono nella mia *Storia del diritto romano*<sup>12</sup> [1998] n. 255). L'occasione tuttavia è buona per ribadire una verità che tutti conoscono e che molti spesso dimenticano. Le leggi e i codici non sono davvero creati, salvo rarissime e comunque sempre parziali eccezioni, dai personaggi più o meno vistosi che ne portano (o se ne arrogano) ufficialmente il nome. Come correttamente dimostra anche la Fernández Cano, esse son il frutto degli ambienti in cui quei personaggi sono calati e, più in generale, il prodotto di tutto un contesto storico, solitamente complesso e spesso contraddittorio, che lo storiografo deve individuare e interpretare.

A prescindere dall'infante Placidio Valentiniano (il quale, del resto, sino ai trentacinque anni, quando morì, non si può dire che abbia mai brillato per intelligenza e per moderatezza di costumi), sua madre Galla Placidia era stata, sí, maritata in prime nozze al goto Ataulfo ed in seconde nozze all'ambiguo *patricius* romano Costanzo (quest'ultimo associato all'impero, non senza difficoltà, nel 424), ma era pur sempre sorella di Onorio e figlia di Teodosio il Grande. Inoltre si era sempre mantenuta in stretto contatto con la corte di Oriente, quella cioè facente capo prima al cugino Arcadio e poi (morto Arcadio nel 408) al nipote Teodosio II. Non sembra dunque il caso di pensare ad una propensione di Galla Placidia per le genti barbariche, tanto più che vi era stato addirittura un periodo in cui essa aveva preso sede in Oriente e in cui, morto Onorio nel 423, si era addirittura profilata l'eventualità di una riunificazione dell'Impero, prima che un certo seguito di avvenimenti non avesse consigliato ai politici di Costantinopoli di far tornare con le armi Valentiniano in Italia e di farlo solennemente incoronare davanti al Senato di Roma. E non parliamo, per completare il quadro dei personaggi di parata, dell'imperatore Teodosio II, notoriamente succube della religiosissima sorella Pulcheria e di tutta la sua vasta e litigiosa corte, che fu impegnato prevalentemente e superficialmente da studi eruditi, i quali gli valsero il nomignolo di «Calligrafo». Insomma, se il *Codex Theodosianus* e se CTh. 1.4.3 (cioè il frammento di una costituzione del 426

dallo stesso riportato come «legge delle citazioni») hanno visto la luce, le ragioni di fondo di questi documenti famosi hanno ben poco a che fare con le individualità di Teodosio II, di Valentiniano III e, meno che meno, di Galla Placidia. Oltre che poco cavalleresco, il Seeck si è dimostrato, almeno in questa occasione, poco avveduto.

Quanto alla legge delle citazioni ed al contributo della Fernández Cano, mi sia concesso, visto che ci sono, di osservare che la studiosa spagnola è indubbiamente apprezzabile nel reagire agli eccessi dell'«interpolacionismo crítico», ma forse abbonda nel gettare acqua sul fuoco. Più aperto all'ipotesi dei successivi rimaneggiamenti della legge è il recente lavoro di Giorgio Barone-Adesi (un lavoro che la F. C. non era, scrivendo il proprio, ancora in grado di conoscere) su *I «corpora» degli «iura» tardoimperiali* (vol. I di *Ricerche sui «corpora» normativi dell'impero romano* [1998] spec. 25 ss.), nel quale una buona dose di credito ai rilievi esegetico-critici di Gradenwitz, Wieacker e compagni opportunamente si attribuisce. La verità è forse, a mio avviso, in ciò: che il criterio meccanicistico introdotto nel 426 dalla costituzione di Valentiniano III venne, per il suo eccessivo rigorismo, insistentemente contestato e contrastato, nella pratica dei tribunali non solo in Oriente, ma anche (prima del 438) nello stesso Occidente, dall'uso travolgente degli avvocati, sopra tutto dei cattivi avvocati, di allegare all'ingrosso pareri giurisprudenziali autorevoli di eminenti giuristi del passato e di cavillare accanitamente sull'autenticità e sul valore degli stessi. Se il testo originario fu parzialmente rimaneggiato (e rimangiato) nel modo che si sa in sede di confezione del Teodosiano, pubblicato nel successivo 438, ciò non avvenne tanto perché la legge di Valentiniano III era eccessivamente semplicistica, quanto perché Teodosio II (o chi per lui) non seppe validamente opporsi all'assillo dei legulei di ambo gli imperi romani, uniti (diciamola tutta) nel desiderio di un ritorno al passato (se non politico, almeno giudiziario).

2. *Cicerone candidato*. – Molto dotto e sopra tutto molto elegante, nel senso nobile di questa parola, il *Manualetto per la campagna elettorale* inserito da Francesco Lucrezi nella collana «Pensiero giuridico-Testi» edita dall'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli (2001, pp. 117). Il volumetto è costituito dal *Commentariolum petitionis* attribuito a Quinto Tullio Cicerone, di cui il testo è affiancato da una limpida traduzione italiana ed è preceduto (pp. 15-65) da un'attentissima introduzione critica dello stesso Lucrezi (introduzione già anticipata in *SDHI*. 64 [1998] 413 ss.).

Il *Commentariolum*, come ben detto da F. M. De Sanctis in alcune righe di «premessa» (p. 13), può rientrare a buon diritto, sia pure come fratello minore, nella biblioteca ideale dei classici del realismo politico. Il suo realismo è tanto più realistico in quanto si concentra sul problema specifico che deve affrontare Marco Cicerone (siamo nel 64 a. C.) come candidato ad uno dei due seggi di console del 63. Un problema che si articola per lui in tre nodi essenziali: «*Novus sum, consulatum peto, Roma est*» (cfr. 1.2). Tre punti, o meglio tre ordini di difficoltà da superare in un percorso che si annuncia tutto in salita: l'essere Marco un *homo novus*, privo, almeno in partenza, di un valido appoggio della *nobilitas*; l'essere il traguardo quello supremo del consolato, da raggiungere essenzialmente in virtù della forza della propria eloquenza e, in più, della persuasione capillarmente esercitata dai suoi «amici» (e dagli amici dei suoi amici) senza risparmio di assicurazioni e promesse; l'essere infine Roma una città popolata da gente quanto mai viziata e malfida. Per coronare le sue aspirazioni politiche Marco non potrà evitare molte transazioni con

la propria coscienza, ma tant'è: Roma è Roma, Roma ne vale la pena. Per dirla anacronisticamente alla maniera di Enrico di Borbone, il futuro Enrico IV re di Francia, «Paris vaut bien une messe».

A questo punto potrei chiudere la presente nota, se il Lucrezi, pur giudicandola giustamente una questione di secondaria importanza, non dedicasse parecchie pagine (pp. 19 ss.) all'annoso dubbio che Quinto Cicerone non sia stato il vero autore del *Commentariolum petitionis*. Effettivamente il dubbio ha ragione di essere, non tanto se si pensa alla scarsa verosimiglianza del fatto che il più giovane e modesto Quinto si sia azzardato a dare consigli al ben più esperto e ormai pressoché famoso Marco, quanto se si rimarca la singolarità che alcuni riferimenti storici paiono essere relativi a date successive al 64 e che alcune locuzioni paiono essere state tratte di peso da scritti dello stesso Marco, ma posteriori a quell'anno. Di qui le molte e varie ipotesi di falsificazione del testo o almeno di un suo rimaneggiamento ad opera di studiosi fioriti più tardi. Comunque, l'ipotesi che più difficilmente può essere accolta è, almeno a mio avviso, quella avanzata dallo stesso Lucrezi, il quale suppone che l'*epistula* sia stata scritta proprio da Marco Cicerone, anche se attribuendola per scarico di proprie responsabilità al fratello, e sia stata volta allo scopo di distribuire un compendio di istruzioni elettorali ai suoi amici.

No. Che Cicerone fosse uomo di pochi scrupoli, capacissimo di esporre ad eventuali guai il fratello minore, è cosa che non mi stupisce. Ma che egli fosse uomo tanto poco accorto da mettere (si fa per dire) in «nero su bianco» il «kit» delle sue furbesche (anche se non proprio criminose) istruzioni e da diffonderlo, diciamo pure in un numero limitato di copie, tra i suoi non tutti del tutto affidabili «supporters», è cosa che francamente escludo. Fosse caduto il manualetto nelle mani di Catilina o di Cesare, che sarebbe successo? Altro è una lettera strettamente privata (ed a mio giudizio sottilmente ironica) scritta dal fratello a lui, altro è un documento in più esemplari (redatto da lui o anche dal fratello) che avrebbe potuto facilmente dare àdito alla reazione diffamatoria degli avversari politici. Correva ancora gli anni, ai tempi della sua ascesa al consolato, in cui Marco Tullio Cicerone la testa l'aveva saldamente piantata sulle spalle. Rendiamocene conto.

3. *Le epistole imperiali e l'Editto perpetuo*. – Io penso che l'attentissimo studio (anche se, scusabilmente, un po' prolisso) dedicato recentemente da Francesco Arcaria alle *epistulae principum* («Referre ad principem». *Contributo allo studio delle «epistulae» imperiali in età classica*, 2000) abbia contribuito efficacemente a stabilire che i così detti procedimenti «per relationem» della *cognitio extra ordinem* di età postclassica (e cioè, siamo chiari, la «*consultatio ante sententiam*» e l'«*appellatio more consultationis*») non hanno avuto origini o anche solo consistenti prefigurazioni di età classica, quanto meno sino ai Severi, dunque sino ad un buon primo terzo del secolo terzo dopo Cristo. (Naturalmente nessuno è perfetto, e quindi perdono volentieri l'autore per aver trascurato, nella discussione del disputatissimo testo di Ulpiano 7 *de off. procons.* in Coll. 1.11.1-4, il saggio che vi avevo dedicato io nel 1988 col titolo *La punizione di Evaristo*: saggio poi ripubblicato in *PDR*. 7 [1995] 299 ss.).

Vorrei cogliere qui l'occasione per indugiarmi brevissimamente su due punti piuttosto pruriginosi: quello della citazione delle *epistulae*, ma (si badi) non anche dei *rescripta*, in Gai 1.5, là dove si parla delle *constitutiones principum*; e quello dell'omessa indicazione sia dei *rescripta* sia anche delle *epistulae* nell'*edictum perpetuum* di età adrianea e postadrianea.

Liberarsi dalla prurigine determinata dal primo interrogativo è reso facile, e sono lieto di darne atto, dal libro dell'Arcaria (spec. 29 ss.), cui il cammino è stato facilitato dal bel saggio di V. Giodice Sabbatelli su *Gli «iura populi Romani» nelle Istituzioni di Gaio* (1996, spec. 113 ss.). Non che all'epoca di pubblicazione del manuale gaiano (avvenuta, almeno a mio avviso, tutta dopo la morte di Adriano e imperante Antonino Pio: cfr., da ultimo, *SDR*.<sup>12</sup> [1998] n. 228) i rescritti non fossero già abbastanza diffusi e non avessero spesso autorevolezza di «*exempla*» a carattere normativo. Il fatto plausibile è piuttosto che il fenomeno di «emersione del valore normativo delle *epistulae*» era più frequente, più rapido e più evidente di quello dei *rescripta*. Nulla di strano dunque che Gaio, come (per altre ragioni su cui qui sorvolo) omette la menzione dei *mandata*, così taccia in 1.5 anche dei rescritti.

Più difficile, e per me anche più imbarazzante, è l'eliminazione della seconda prurigine. Più difficile lo è invero per tutti, ove si tenga presente che l'*edictum perpetuum* ancora in età severiana era citato in redazioni non aggiornate, le quali si limitavano ad indicare come costituzioni dei principi i *decreta* e gli *edicta* (cfr. D. 2.14.7.7, D. 3.1.1.8, D. 4.6.1.1, D. 4.6.28.2, D. 43.8.2 pr.), omettendo non solo i *mandata* e i *rescripta*, ma anche le *epistulae*. Con tutto il riguardo per gli studiosi che trascurano o dichiarano trascurabile questo particolare, ma che nel contempo sono fermamente convinti della «codificazione» dell'editto operata da Salvio Giuliano per incarico di Adriano, non è un po' (un po' molto) curioso che almeno gli *edicta principum* non siano stati immessi, in sede di riordinamento e di aggiornamento giuliano, nella (da me notoriamente contestata) edizione «*ne varietur*» dell'*edictum perpetuum*?

Le ragioni del mio personale imbarazzo nel porre questa domanda, e nel non osare di darvi la risposta che mi sembra più plausibile, anzi quasi ovvia, derivano dal fatto che, ormai da più di mezzo secolo, io mi sono ripetutamente sforzato di contestare o, più precisamente, di ridimensionare la leggenda antica, confortata da Giustiniano, che la «totalitaria» codificazione giuliano-adrianea dell'editto sia mai avvenuta (per il che rinvio a *SDR*. cit. n. 205 ed agli scritti raccolti in *PDR*. 4 [1994] 211 ss., 218 ss., 253 ss., 296 ss., 347 ss., 356 ss.). L'ho sostenuto, sì, ma raramente si è visto nella storia dei nostri studi quanto largamente questa tesi abbia lasciato increduli i miei colleghi giusromanisti di due o tre generazioni successive, anche se avverto il bisogno di aggiungere, commosso, che altrettanto raramente si è visto quanto benevoli e quasi condiscendenti abbiano cercato di mostrarsi con me, pur non condividendo il mio pensiero, molti tra i predetti giusromanisti. (Mi sono domandato, a volte, se io non sia considerato nell'ambiente, almeno in ordine alla «*compositio edicti*», come un fissato, come un ragionatore troppo minuzioso, insomma come una sorta di inoffensivo paranoico alla maniera del protagonista di una nota commedia di Eduardo De Filippo dal titolo *Ditegli sempre di sí*: personaggio al quale, tanto per tenerlo tranquillo, il medico curante raccomanda in giro di non dargli retta, di starlo ad ascoltare senza esplicitamente contrastarlo nelle sue bislacche argomentazioni e insomma di dirgli sempre amabilmente e vagamente di sí).

Sarò matto, ma fatto sta, che al giorno d'oggi io sono riuscito ad ottenere, batti e ribatti, che di «codificazione» dell'editto non si parli quasi più e che qualcuno di cui ho molta stima, dico Dario Mantovani (in Gabba ed altri, *Introduzione alla storia di Roma* [2000] 482 ss.), sia giunto a figurare come realmente avvenuta solo una «revisione dell'editto giurisdizionale» (non una «rifondazione» e,

tanto meno, una «codificazione») curata da Salvio Giuliano. Un passo avanti verso la mia verità, che però non giustifica, direi, l'inavvedutezza di Giuliano nel mancare di inserire gli *edicta principum* al posto giusto quando ha proceduto alla supposta «revisione». Comunque la commedia di Eduardo De Filippo è in due atti. Forse siamo giunti alla fine del primo. Spero molto nel secondo.

4. *Le sfere di competenza.* – L'articolo di Filippo Gallo su *Giuseppe Grosso a venticinque anni dalla morte* (pubblicato in *BIDR.* 98-99 [1995-96] IX ss.) mi è doppiamente piaciuto: sia per il fatto che l'ormai affermato studioso torinese abbia parlato ancor oggi da allievo del suo maestro di tanti anni fa; sia per il fatto che egli non si sia dilungato in parole di commosso elogio, ma abbia approfittato dell'occasione per occuparsi, sulla scia tracciata dal Grosso, di problemi storici e metodologici concreti e tuttora (oggi forse ancora più che ieri) attuali. Non mi fermerò qui sui punti di consenso del pensiero dell'autore col mio (o anche col mio). Basterà dire che essi, sopra tutto per quanto riguarda la breve nota col titolo *Labeone «superman»* (cfr. *Labeo* 44 [1998] 244 ss.) e l'altrettanto breve articolo col titolo *Capitale Amaurote* (cfr. *Riv. dir. civ.* 44.2 [1998] 159 ss. = in *APDR.* [2004] 266 ss.), mi hanno parecchio lusingato. Mi fermerò invece su un punto di dissenso o, per meglio dire, di equivoco. Equivoco dipeso, credo, dal vezzo mio della brevità, che a volte mi può rendere oscuro.

Il punto è questo. In armonia col Bretone e in dissenso dal Behrends (per le puntuali citazioni dei quali rinvio, brevità brevità, al Gallo), io ho affermato (richiamandomi al mio *Ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> [1990] ed a precedenti edizioni dello stesso): *a)* che lo studio del diritto romano compete a quel particolare tipo di storico che è il giusromanista; *b)* che esso non deve in alcun modo essere commisto allo studio dei diritti moderni, ma solo «comparato», nelle sue risultanze, allo studio dei diritti postromani; *c)* che la comparazione tra le varie risultanze non spetta ai giusromanisti, ma spetta agli studiosi di comparazione giuridica. L'ho detto e lo confermo. Sono persino giunto ad affermare che il diritto romano, così come ricostruito dai suoi specialisti, va considerato dagli studiosi dei diritti postromani come un «diritto straniero» e va quindi valutato comparativisticamente come tale. Quel che non ho detto né voluto dire è che il diritto romano sia riservato ad una setta speciale di studiosi costituita dai giusromanisti e che l'utilizzazione di esso in sede di comparazione, di teoria generale, di valutazione e normazione degli ordinamenti giuridici moderni sia «preclusa», quasi avessero fatto un voto di castità, ai giusromanisti. Se il Gallo l'ha intesa così è perché, evidentemente, mi sono espresso male.

Diamine, dico allora a me stesso, è ben possibile e legittimo che una persona, avendone la capacità e la voglia, spenda la sua vita su due o più tavoli, uno dei quali sia quello giusromanistico. Gli esempi illustri di un Vittorio Scialoja, di un Giovanni Pacchioni, di un Giuseppe Grosso, di un Emilio Betti, di un Giovanni Pugliese (e fermiamoci qui per non aprire un elenco quasi interminabile) sono sotto gli occhi di tutti. Nel mio piccolo, anch'io non mi sono limitato allo studio del diritto romano. A parte modesti volumi e saggi di diritto moderno che tralascio di ricordare in questa sede, rivendico (questo sì) a mio titolo di onore l'aver contribuito, nell'immediato secondo dopoguerra, alla resurrezione di una rivista trimestrale di diritto civile italiano dal titolo *Diritto e Giurisprudenza* e l'averla diretta con cura estrema, a fianco di Francesco Santoro Passarelli, per circa mezzo secolo.

Né posso dimenticare gli anni lontani, ma non proprio lontanissimi, nei quali, al pari di Francesco De Martino e di altri, ho diligentemente e pazientemente atteso allo studio della produzione giurisdizionale tedesca (ed anche, spesso, francese) nel seno dell'«Istituto di studi legislativi», diretto da Salvatore Galgano, con sede nel così detto «Palazzaccio» a Roma. Dati questi miei «precedenti», potevo io sostenere o anche solo ammettere che i giusromanisti avessero l'onere di restare serrati in un inaccessibile ghetto?

Ciò che io, proprio per la varietà delle mie personali esperienze, ho sempre convintamente ritenuto e proclamato è che non bisogna pasticciare le diverse attività. I «tavoli», anche se sia una sola persona a sedervisi, devono essere ben separati l'uno dall'altro. Altrimenti sono guai, e guai grossi, come molti modernissimi ed elaboratissimi saggi di «neopandettismo» (o di «neoromanismo» che sia), purtroppo, confermano.

E qui faccio punto. Non perché non avrei ancora qualcosa da dire, ma perché ad insistere nella critica di certa produzione ermafrodita del giorno d'oggi mi farei troppi nemici. (Sì, è vero: «molti nemici molto onore». Lo proclamava, ai tempi della mia prima giovinezza, un fascino uomo politico. Ma tutti sanno come gli è andata, cioè male. E poi, mi chiedo: ho veramente ragione?).

5. *Gli pseudonimi*. – Piccola riflessione suggeritami dalla recente lettura, in traduzione italiana, di un breve saggio di Henri-Irénée Marrou dal titolo *Tristezza dello storico* (sottotitolo: *Possibilità e limiti della storiografia*, a cura di M. Guasco [1999] pp. 75).

Se non fa scandalo dirlo, si tratta di un saggio che ripete, in altre parole, le solite cose: i documenti, per quanto numerosi e diffusi, non bastano; è lo storico che, valutandoli, fa la storia e che pone ad essi domande (spesso capziose) corrispondenti ai suoi preconcetti, alle sue «teorie»; la verità storica è soltanto un'illusione; che tristezza, che tristezza. Il tutto a commento di uno splendido e notissimo libro di Raymond Aron, *l'Introduction à la philosophie de l'histoire* (1938), e a scorno dei soliti sorpassatissimi Langlois e Seignobos, autori della oggi famigerata *Introduction aux études historiques* (1898). In più, qualche scintillante sortita tipicamente francese, del tipo (p. 30): «Gli uomini d'oggi, anche gli scienziati chiusi nei loro studi, non hanno più il tempo di leggere libri brevi, densi e astratti. Non si deve dimenticare che, se Augusto Comte ha avuto tanta influenza diretta, ciò si deve al fatto che scriveva male, ma con una sovrabbondanza rabelaisiana». Ma non è per questo che segnalo il saggio del Marrou. È perché ho appreso in questa occasione dal suo commentatore italiano che esso fu pubblicato, un anno dopo il fondamentale *Saint Augustin et la fin de la culture antique* (1938), con lo pseudonimo di Henri Davenport (*Tristesse de l'historien*, in *Esprit* 1939). Non solo. Anche altre cose materialmente di piccola taglia vennero editate dal Marrou, non si capisce bene perché, sotto il velo dello pseudonimo.

Il fenomeno del doppio o multiplo nome non è nuovo. Quando non è da ascrivere al vezzo di mascherarsi del tutto dinanzi al pubblico (esempio classico: Stendhal), esso è dipeso dal desiderio di non rendersi noto come autore di generi letterari troppo diversi tra loro. Ad ogni modo, per quanto mi riguarda, il precedente di Marrou-Davenport torna a pennello per giustificare il fatto che nei primi tre o quattro degli anni cinquanta io svolsi, a prescindere dalla docenza universitaria, anche una limitata (ma non troppo) militanza di giornalista di prima linea,

ciò di cronista (più precisamente, di radiocronista). Si trattava di un ritorno di fiamma dei tempi in cui da giovanissimo mi ero alquanto esercitato nel mestiere ed avevo addirittura vinto un concorso bandito dall'ente radiofonico nazionale. Ma potevo, come cattedratico, aggirarmi per l'Italia (sopra tutto quella meridionale), e talvolta per paesi stranieri, intervistando col mio microfono curioso le più svariate persone, dall'uomo politico al metalmeccanico, dal grande industriale al piccolo agricoltore, se non addirittura al bracciante? No, almeno a quei tempi, non potevo (forse neanche oggi, del resto). Di qui l'adozione, per i servizi cronachistici, dello pseudonimo «Antonio Federici». È un tratto della mia vita di cui non mi pento, anzi mi vanto. Sono grato allo pseudonimo giornalistico per avermi permesso di avere contatti con ambienti e persone che da professore mai avrei avvicinato o potuto avvicinare. Mi è servito a fare un po' meglio il giusromanista? Forse sí. Un po' meglio del peggio. Quanto basta.

6. *Gli aforismi*. – «*Ius est ars boni et aequi*». Su questo famoso aforisma celsino la letteratura è vastissima. Forse a qualcuno, quando si occupa di esso, sfuggono spesso (quasi sempre) le pochissime, ma sentite parole che gli ho dedicato a pp. 15 ss. del mio *Ordinamento* (cit. *retro* n. 4). Il succo del mio pensiero in proposito è: «diffidare degli aforismi». La letteratura giuridica e non giuridica ne è piena. Le raccolte non si contano. Ma si può basare un ragionamento su un aforisma? Ne dubito. Quanto meno è pericoloso.

A conforto del mio punto di vista ecco una citazione laica che traggo (pensate, pensate) dalla traduzione italiana di un romanzetto giallo di Rex Stout, *The black mountain* (1963). Personaggi della scena: Archie Goodwin (il narratore), il grasso e goloso «detective» Nero Wolfe e il suo raffinatissimo cuoco svizzero Fritz. È appena giunta la notizia di un omicidio e Wolfe si avvia, per riflettere meglio, verso la cucina.

«Avevo voglia di bere un bicchiere di latte, perciò lo seguii in cucina. Fritz ci salutò con una citazione: 'Il digiuno dei vivi non farà resuscitare i morti'.

'Il tacchino e la torta', disse Wolfe. 'Non ho mai sentito quella frase. Montaigne'?

'No'. Fritz depose il tacchino sul tavolo, ne tagliò una fetta e la mise sul piatto davanti a Wolfe. 'È mia'».

7. *I cani al cimitero*. – Il primo di febbraio 2001, era un giovedì, scorrendo il giornale napoletano *Corriere del Mezzogiorno*, mi imbattei in una «lettera al direttore» a firma di un caro e versatile amico, Max Vajro. Il quale protestava veemente per il divieto opposto dalla direzione di non so quale cimitero campano a non so quale cittadino di quei luoghi che avrebbe voluto inumare in quel cimitero il suo amatissimo cane.

Avrei potuto serbare il silenzio o telefonare direttamente al mio amico (e sarebbe stata la cosa migliore). Avrei potuto cogliere l'occasione per discettare gravemente sulla differenza che corre tra «cadavere» (di essere umano) e «carogna» (di animale subumano), precisando, leggi alla mano, che i cimiteri sono destinati esclusivamente ai cadaveri. Avrei potuto tirar fuori dal mio cilindro giusromanistico la legge delle Dodici Tavole (10.1: «*hominem mortuum in Urbe ne sepelito neve urito*»), oppure la faccenda delle «*res religiosae*», od anche la differenza tra «*sepulchra familiaria*» e «*sepulchra hereditaria*» ed altre cose ancora. Avrei potuto attingere alle mie reminiscenze letterarie per discorrere dell'editto napoleonico di

Saint-Cloud, del poema incompiuto di Ippolito Pindemonte su *I Cimiteri* e del carne *Dei sepolcri* pubblicato da Ugo Foscolo nel 1807. Avrei potuto fare tutto ciò, ma sul momento presi la penna in mano e gettai giù anch'io una «lettera al direttore». Lettera che fu pubblicata il giorno seguente e che qui, con qualche minimo ritocco, riproduco. Eccola.

«Caro direttore, la lettera di Max Vajro pubblicata ieri dal Suo giornale mi ha colmato di tristezza e di orrore. Tristezza per il lamento che non si vogliono accogliere i cani (morti) nei cimiteri. Orrore per il proposito di lasciare (tra cento anni, auguro) il proprio loculo cimiteriale a disposizione di un cane defunto e di essere sprofondato nelle acque del Golfo con una palla di cannone alle caviglie.

Quanto alla palla di cannone no, direttore, no. L'amico Vajro è una persona autorevole, e quindi chi sa quanti di noi (a cominciare da me, se non fossi allora già morto) seguirebbero il suo esempio. Il Golfo si riempirebbe, sopra tutto nei luoghi più fascinosi (Palazzo donn'Anna, Marechiaro, Sorrento, Marina Piccola), si riempirebbe, dicevo, di cadaveri. Il che solo in parte sarebbe la soddisfazione delle sarde e di altri pesci che si nutrono di avanzi disfatti, mentre sarebbe per il resto la disperazione dei pescatori subacquei. Altro è per un 'sub' tornare compiaciuto a galla avendo infilzato una cernia, altro è invece per lui aver fatto tanta fatica per i resti di un commendatore o di un uomo politico (fatta qualche ovvia eccezione, s'intende).

Ma lasciamo da parte queste tristezze e passiamo all'argomento della sepoltura dei cani. Beh, caro Vajro, non esistono, nei paesi civili, anche i cimiteri per cani ed altri cari animali? Forse che per queste creature di Dio, se escluse dai cimiteri per gli uomini, è il sonno della morte più duro? Non è addirittura una fortuna, per cani e affini, poter essere liberamente inumati anche fuori dai cimiteri? La dolce Babu, una cagnolina di mia figlia e di mio genero, quando morì d'improvviso nell'agosto scorso a Kitzbühel, fu seppellita con tutti gli onori in un posticino esposto a mezzogiorno del campo di golf in cui aveva tante volte scorazzato e fatto pipì da viva. Tutti i cultori del nobile gioco non mancano mai di volgere uno sguardo velato alla sua tombicina di sassi quando giungono al 'teeing ground' della terza buca, e si preparano al 'drive'.

Ad ogni modo, se proprio si vuole che il proprio cane sia sepolto entro il recinto di un cimitero destinato alla sepoltura dell'«*homo sapiens sapiens*», io non ardisco dare suggerimenti, ma mi permetto di ricordare il famoso precedente di Molière. Jean-Baptiste Poquelin, pur essendo un attore, non era un cane; tuttavia, quando egli morì nel 1673, le autorità ecclesiastiche si opposero all'inumazione dei suoi resti in terra consacrata, visto che si trattava di uno scomunicato. Ma la difficoltà fu genialmente risolta dal Re Sole.

'Sino a che profondità arriva la terra consacrata?', chiese Luigi XIV. 'Sino a quattro piedi, Sire', gli rispose l'Arcivescovo di Parigi. 'Bene, seppellite Molière al di sotto dei quattro piedi', decise il Monarca, e fu obbedito».

8. *L'ordalia*. – Si pensi ciò che si vuole (in bene o in male che sia) del signor Umberto Bossi, deputato al Parlamento. Fatto sta che costui ha creato e dirige una «lega» di nordisti, o più precisamente di «padani», della penisola italica, in nome della quale reclama ora la secessione, ora (più prudentemente) l'autonomia federalista delle sue terre nei confronti del resto del paese.

Pienamente legittimo, purché l'effetto sia perseguito entro i limiti posti dall'ordinamento giuridico alle procedure per la riforma della costituzione. Il guaio è

che questo personaggio, agli occhi miei e di altri di una rozzezza che si sopporta a fatica, piú di una volta ha trasceso con invettive scomposte e sconce riguardanti, tra l'altro, il Mezzogiorno d'Italia, cioè la regione italiana di cui Napoli si onora di far parte. Quando, sul finire del febbraio del 2001, egli è disceso per motivi elettoralistici giusto a Napoli e vi ha degustato benevolmente una pizza nei cosí detti Quartieri Spagnoli, l'avvenimento non ha fatto né caldo né freddo (se si tolgono qualche fischio e qualche altro rumore labiale derisorio) alla popolazione locale, ma ha fatto salire il sangue alla testa del noto cantautore napoletano Pino Daniele, che proprio in quei giorni si produceva con la sua chitarra al «Festival» di Sanremo.

In breve. Daniele ha diretto dal palco del teatro sanremese a Bossi, cantando cantando, parole inequivocabili di forte disprezzo. Bossi, che a Sanremo non era presente, è venuto a saperlo dai «media» ed ha subito preannunciato contro di lui una querela per diffamazione. Al che un giornalista napoletano ha intervistato vari avvocati e uomini di legge, tra cui me, per sapere se nel caso fossero veramente ravvisabili gli estremi del delitto di diffamazione previsto e punito dagli art. 595-599 del codice penale italiano.

Per quanto mi riguarda non mi sono lasciato vincere, come altri, dall'antipatia verso il querelante, e ciò anche perché il querelato quanto a grossolanità non scherza. Sia pure «a denti strettissimi», come ha rimarcato il mio intervistatore, ho risposto che a mio avviso la diffamazione, anzi la diffamazione aggravata (reclusione da sei mesi a tre anni oppure multa), era piuttosto evidente perché Pino Daniele aveva «offeso l'altrui reputazione» (quella di Bossi) «comunicando con piú persone» (gli spettatori sanremesi e televisivi) mediante un efficientissimo «mezzo di pubblicità».

Né era il caso di ammettere il cantante alla «prova liberatoria», cioè (art. 596) a «provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa», dal momento che Daniele si era espresso con una forte metafora basata sui rifiuti organici di cui Bossi sarebbe integralmente impastato e non vi è chi pensi o possa seriamente pensare che l'affermazione risponda concretamente a realtà. L'unico modo per salvare il bollente cantautore napoletano dalla pubblicità sarebbe stato quello di provare l'occorrenza delle ipotesi di «ritorsione e provocazione» (art. 599) ma nella specie non vi era stato nessun precedente dissidio specifico tra i due campioni.

A questo punto mi è venuta (non tanto sarcasticamente) l'idea di suggerire al Bossi, visto che molto si compiace delle origini «celtiche» delle genti padane, la sostituzione della querela con una sfida a Daniele di risolvere ogni questione tra loro ricorrendo all'istituto di antichissima tradizione germanica dell'ordàlia (il cosí detto «giudizio di Dio»). I due avversari, disponendosi l'uno contro l'altro in mezzo ad un «Ring» di intenditori, potrebbero liberamente coprirsi reciprocamente di insulti sino a che il piú debole, il meno protetto dalla divinità delle maleparole, crollasse vinto.

Io sono, per ragioni biografiche, un discreto conoscitore, nel bello e nel brutto, sia del linguaggio napoletano sia del linguaggio principe della Padania, quello milanese. Sí, quest'ultimo è indubbiamente sostanzioso. Ma le parolacce di Napoli sono (se non erro di grosso) molto piú articolate, piú succose, piú ficcanti. Comunque, in ordine all'ordalia qui suggerita non voglio assolutamente esprimere preferenze. Vinca il peggiore.

9. *Il «Sciûr Carèra»*. – Nel rileggere la noticina dedicata al proposto duello ordalico tra il politicante Bossi e il cantante Daniele, mi sono chiesto se non ho alquanto esagerato nell'arricciare il naso di fronte alla «rozzezza» del primo.

In fondo, il Bossi non si vanta affatto di essere un monsignor Giovanni Della Casa, celebre autore del trattato di buone maniere intitolato *Galateo* e pubblicato postumo nel 1558, anzi si compiace pubblicamente del rude carattere ereditato dai suoi antenati celtici. Anche se a me, se a noi del Mezzogiorno d'Italia possono spiacciare i suoi atteggiamenti sprezzanti verso la nostra gente, che egli in un certo senso considera straniera alla «Padania», mi ha indotto a moderare il mio fastidio nei suoi confronti la lettura di un bell'articolo di Leandro Polverini su *Storia romana e storia contemporanea* (in *Studi in memoria di Mariella Cagnetta* [2000] 437 ss.).

Nel suo saggio il Polverini, tra l'altro, ricorda che nel 1918, durante la prima guerra mondiale, un uomo onusto di dottrina e di riconoscimenti del suo valore scientifico, Ettore Pais, interpretò (forse in modo errato) una certa epigrafe latina e ne trasse spunto per parlare del «più antico trionfo romano sui Germani» e per sparare (scioccamente e brutalmente) de «la critica storica alemanna» e degli «eruditi italiani asserviti alla critica tedesca», i quali non la pensavano così. Altro che Bossi, ammettiamolo.

Conclusione. A Milano, sotto i portici del Corso, si conserva tuttora il busto marmoreo di un misterioso personaggio di epoca romana che i buoni meneghini chiamano tradizionalmente «el Sciûr Carèra». Sul basamento è inciso questo motto: «*Carere debet omni vitio qui in alterum dicere paratus est*». Capito il latino?

10. *Horat. ep. 1.2.54*. – Il lettore del *BIDR*. 98-99 (1995-96, ma 2001) che, dilungatosi sino alla pagina 843, supponga di essere arrivato al termine delle fitte notazioni di Mario Talamanca dal titolo *Diatribes e paralipomeni II* (pp. 822 ss.) si imbatte viceversa in un supplemento di circa diciotto pagine scritte, dice il fecondo autore, «proprio mentre stavo per apprestarmi a licenziare per le stampe questo numero della rivista». Oggetto: un pezzullo della quarta puntata dei miei stringati *Trucioli di bottega*. Non dedicherò parole di commento, tanto meno di replica, alle pagine ora indicate. Qualunque uomo civile sarà facilmente in grado di valutarle.